

**Da:** Semeraro Angela (FCA)

**Inviato:** giovedì 19 maggio 2016 11:58

**Oggetto:** R: Osservazioni su OIC 15 e OIC 19 in bozza per la consultazione

Buongiorno,

con riferimento all'OIC 15 in particolare ai paragrafi 69 e 70 tra le cause di cancellazione di un credito dal bilancio non è fatto riferimento all'assoggettamento a procedura concorsuale della controparte debitrice.

Ai fini fiscali (art. 101, comma 5-bis del TUIR), in caso di procedure concorsuali, la deducibilità fiscale della perdita su crediti è ammessa nel periodo intercorrente tra l'apertura della procedura concorsuale (momento in cui si sono manifestati gli elementi certi e precisi) ed il momento in cui sia necessario procedere alla cancellazione del credito dal bilancio, in applicazione di corretti principi contabili. Qualora l'imputazione contabile della perdita su crediti avvenisse in un periodo di imposta successivo al limite massimo ammesso contabilmente per la cancellazione, si perderebbe la deducibilità fiscale.

Il dubbio è se nell'ambito dell'OIC 15 possa valere la pena precisare che con la chiusura della procedura concorsuale si manifesta una causa di cancellazione del credito dal bilancio o se, invece, la formulazione della norma fiscale sia da interpretare diversamente.

Potendo intervenire, peraltro, eventuali casi di riapertura della procedura concorsuale (art. 121 D. Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5) la mancata citazione nel principio OIC 15 è effettivamente legata al fatto che non è esclusa la perdita di diritti sul credito che, quindi, potrebbe essere considerato cancellabile eventualmente per prescrizione?

Riporto qui di seguito per completezza di analisi l'art. 1, comma 5-bis del TUIR ed i paragrafi 69 e 70 dell'OIC 15 in consultazione.

Grazie e cordiali saluti

**Art. 101, comma 5-bis del TUIR:**

5-bis. Per i crediti di modesta entità e per quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento, la deduzione della perdita su crediti è ammessa, ai sensi del comma 5, nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, ai sensi del predetto comma, sussistono gli elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, sempreché l'imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.

**Nuovo OIC 15:**

---

**CANCELLAZIONE DEI CREDITI**

69. La società cancella il credito dal bilancio quando:

- a) i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono (parzialmente o totalmente); oppure
- b) la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito<sup>1</sup>.

70. I diritti contrattuali si estinguono per pagamento, prescrizione, transazione, rinuncia al credito, rettifiche di fatturazione e ogni altro evento che fa venire meno il diritto ad esigere determinati ammontari di disponibilità liquide, o beni/servizi di valore equivalente, da clienti o da altri soggetti.

***Angela Semeraro***  
**Methodologies, Processes and Projects Support**  
Accounting Methodologies  
Presidio SAP Kernel

---



*Blocco C Loft 5 stanza 76.1C*  
*Via Plava 86*  
*10135 Torino*